

# CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Considerato che la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale si sono incontrate e hanno convenuto che *“Le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, tenuto conto che l'ultimo contratto sottoscritto ha riguardato il periodo anno 2017, hanno convenuto sulla durata annuale del presente CCDI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo contratto collettivo decentrato integrativo, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 del CCNL 21 maggio 2018, le parti convengono altresì di avviare entro il prossimo mese di marzo 2019, le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021”*

Le parti stabiliscono che, pertanto, la stipula del Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente per l'anno 2018 accordo ponte, avvenga nel rispetto di quanto già indicato nella CCDI anno 2017, il cui utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'annualità economica 2018, è come riportato all'Art.8 del **FONDO - DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2018.**

Inoltre, le parti stabiliscono che:

- ❖ in riferimento all'Art. 22-Indennità per l'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità, l'attribuzione della Posizione Organizzativa ai dipendenti di categoria “D” e della retribuzione di risultato, rispetto quanto indicato all'articolo di cui sopra in fase di contrattazione nell'anno 2017, in adempimento al nuovo CCNL del 21 maggio 2018 l'utilizzo delle risorse decentrate del fondo viene decurtato di pari importo e imputato tra le spese del personale a carico del bilancio di previsione, così come previsto all'Art.67 del CCNL2016/2018.
- ❖ in riferimento all'Art. 23-Progressione economica all'interno della categoria, rispetto quanto previsto in fase di contrattazione, l'istituto della progressione economica all'interno della categoria di appartenenza sarà effettuato nel corso dell'anno 2019.


Sirolo 25/02/2019

LA DELEGAZIONE di PARTE PUBBLICA  
Ente Parco Regionale del Conero  
Il Direttore Dott. Marco Zannini



RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. TERRITORIALI Funzione Pubblica

CGIL Sig. Simone Morbidoni




CISL Sig. Gianluca Salvatore Sena

\_\_\_\_\_

UIL Sig. Rossano Moscatelli

\_\_\_\_\_

R.S.U. Manila Perugini



**FONDO**  
**DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2018**

**Articolo 1**  
**Premessa**

1. Le parti, a seguito delle verifiche operate, convengono sulla correttezza dell'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività così come costituito dall'Amministrazione e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.

**Articolo 2**  
**Risorse destinate al pagamento dell'indennità di maneggio valori**

1. L'indennità maneggio valori, in applicazione dell'art.36 del CCNL del 14.9.2000 è corrisposta in misura pari ad € 1,55 al giorno all'Economo e in misura pari ad €0,52 al giorno al responsabile della tenuta dei buoni pasto.
2. L'indennità è liquidata mensilmente e compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate.
3. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

<i>Servizio</i>	<i>n. addetti</i>	<i>Somma prevista</i>
Economato	1	€ 385,85
Responsabile tenuta buoni pasto	1	€ 128,44

4. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 6 e finalizzati ad incentivare la produttività, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art.71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

**Articolo 3**  
**Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità**

1. L'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 01.04.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall'art.7 del CCNL del 9.5.2006) prevede che al personale appartenente alle categorie B, C e D cui siano attribuite specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, possa essere corrisposta un'indennità annuale fino ad un massimo di € 2.500,00.
2. In applicazione dell'art.4, comma 2, lett. C) del CCNL del 01.04.1999 spetta alla contrattazione integrativa definire: "*le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione*" dei compensi destinati all'esercizio di specifiche responsabilità.
3. Le parti, pertanto, convengono, in applicazione dei commi precedenti, di attribuire l'indennità per specifiche responsabilità alla fattispecie e per gli importi di seguito indicati:

<i>Specifiche responsabilità</i>	<i>Categoria</i>	<i>Addetti</i>	<i>Somma annua prevista cadauno</i>
a) Responsabili di ufficio con funzioni plurime	C	2	€2.500,00
b) Responsabili di ufficio con funzioni plurime	D	1	€2.500,00

4. L'individuazione degli aventi diritto avviene su indicazione e attestazione rese dai responsabili di Posizione Organizzativa o in mancanza dal Direttore.
5. L'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva fissa e ricorrente ed è erogata in quote semestrali.
6. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità; nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato tra quelle indicate al comma 3.

7. I soli risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 che rappresentano economie per l'Amministrazione secondo quanto disposto dallo stesso articolo 71.

#### Articolo 4

##### Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità

1. Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità, nonché i compiti e le funzioni, così come individuati dall'art.17, comma 2, lett. l) del. CCNL del 1.4.1999, integrato dall'art.36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità non cumulabile con quella del precedente articolo nella misura massima di € 300,00 annuali.
2. Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati nella seguente tabella con l'indicazione della relativa indennità.
3. L'attribuzione dell'indennità è annuale ed è liquidata semestralmente.
4. L'importo dell'indennità è decurtato nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell'art. 71, comma 1 del D.L. 112/2008.
5. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

<i>Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni</i>	<i>Indennità</i>
Responsabile di archivi informatici	€ 300,00

6. I soli risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 che rappresentano economie per l'Amministrazione secondo quanto disposto dallo stesso articolo 71.

#### Articolo 5

##### Progressione economica all'interno della categoria

1. Le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale valutano la non opportunità di destinare fondi per le progressioni orizzontali nel presente anno.

#### Articolo 6

##### Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

1. Le risorse destinate a compensare, la produttività individuale e collettiva sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli.
2. Il fondo della produttività sarà erogato nel modo seguente:
  - ❖ 30% dello stesso sarà destinato come produttività collettiva – lettera B delle schede di valutazione dei risultati e delle prestazioni lavorativa dei dipendenti.
  - ❖ e il 70% come produttività individuale – lettera C delle schede di valutazione dei risultati e delle prestazioni lavorativa dei dipendenti.


**La alla Lettera "A" delle schede di valutazione dei risultati e delle prestazioni lavorativa dei dipendenti non sarà valutata fino all'indicazione da parte dell'ente controllore Regione Marche dell'OIV di riferimento.**

3. Tale fondo sarà erogato con i criteri e la metodologia a seguito di valutazioni, per quanto riguarda la produttività individuale, da parte dei R.P.O. o in mancanza dal Direttore e secondo la scheda per quanto riguarda la produttività.

#### Articolo 7

##### Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale

1. Le risorse di cui all'art. 15 comma 5 sono indicate e quantificate nel fondo di cui all'art.31 del CCNL del 2.1.2004 in osservanza di quanto disposto dell'art.17, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999.



**Articolo 8**  
**Ripartizione del fondo destinato per le politiche di sviluppo delle risorse umane  
e per la produttività a seguito del processo di depurazione**

1. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, delle progressioni economiche nella categoria già effettuate, delle posizioni organizzative a carico del fondo e delle riclassificazioni previste dal CCNL del 31/3/1999, risulta essere pari a €29.232,47 e, pertanto, per l'anno 2018 così ripartito:

Finalità del compenso	Risorse assegnate
Indennità di maneggio valori	€ 514,29
Compenso per particolari responsabilità - lett. I)	€ 300,00
Compenso per specifiche responsabilità- lett. F)	€ 7.500,00
Incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi	€ 20.918,18
<b>TOTALE</b>	<b>€ 29.232,47</b>

**Articolo 9**  
**Disposizione finale**

1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 4, comma 1.


Sirolo, il 25/02/2019

LA DELEGAZIONE di PARTE PUBBLICA  
Ente Parco Regionale del Conero  
Il Direttore Dott. Marco Zannini



RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. TERRITORIALI Funzione Pubblica

CGIL Sig. Simone Morbidoni



CISL Sig. Gianluca Salvatore Sena

\_\_\_\_\_

UIL Sig. Rossano Moscatelli

\_\_\_\_\_

R.S.U. Manila Perugini

